

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

-----  
Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Palmas Arborea è classificato di classe V<sup>^</sup> (quinta) ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.  
-----

**TARIFE PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA**  
(art. 12 D.L. 15.11.93, n. 507)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi casi, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

- Comune di classe V<sup>^</sup>..... L. 16.000
- Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista.
- Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità sopra previste.
- Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
- Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.



**TARIFFE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**  
(art. 13 D.L. 15.11.1993, n. 507)

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste per la pubblicità ordinaria, comma 4.

- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

- Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.                       | L. 144.000 |
| b) per autoveicolo con portata inferiore a 3.000 Kg.                       | L. 96.000  |
| c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | L. 48.000  |

- Per i veicoli circolanti con riporchio la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

- Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

- E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI  
(art. 14 D.L. 15.11.1993, n. 507)

- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico e comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposto indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

- Comune di classe V..... L. 64.000

- Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

- Per la pubblicità prevista dai precedenti commi effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

- Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- Comune di classe V..... L. 4.000

- Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

PUBBLICITA' VARIA  
(art. 15 D.L. 15.11.1993, n. 507)

- Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria, I comma

- Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa



quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

- Comune di classe V..... L. 96.000

- Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta di base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al precedente comma.

- Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

- Comune di classe V..... L. 4.000

- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

- Comune di classe V..... L. 12.000

**RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**  
(art. 16 D.L. 15.11.1993 n. 507)

- La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.

- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

- Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

**RIDUZIONI DEL DIRITTO**  
(art. 20 D.L. 15.11.1993, n. 507)

- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.L. 15.11.1993, n.507;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.